



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPÀ

in funzione di giudice delle pensioni *ex art. 151 c.g.c.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 229/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **69332/C** del registro di

Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 10 ottobre 2023.

Ad istanza di

P. R. M. (C.F. OMISSIS), nata OMISSIS e residente OMISSIS, rappresentata e difesa per procura speciale apposta in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Claudio Fatta (C.F. FTTCLD84P10G273E - PEC: claudiofatta@pec.it), presso il cui studio sito in Palermo nella Via Trinacria n. 23, è elettivamente domiciliata.

Contro

1. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gramuglia (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Tiziana G. Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

2. Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro *p.t.*

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 5 giugno 2024, l'avv. Claudio Fatta per la
ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la sig.ra P. adiva questa
Corte per vedersi riconoscere il diritto alla riliquidazione del trattamento
pensionistico in godimento, con conseguente condanna dell'INPS ad
adeguare l'importo della pensione in pagamento nella misura per legge
dovuta, con corresponsione degli arretrati, oltre ad interessi legali e
rivalutazione monetaria.

I.a. La ricorrente in epigrafe rappresentava di aver svolto la professione di
docente di scuola secondaria di secondo grado dal 07.05.1986 fino al
01.09.2019 (*rectius*, 31.08.2019) quando era cessata dal servizio per
raggiunti limiti di età e di essere beneficiaria del trattamento pensionistico
ordinario di vecchiaia n. OMISSIS liquidato col sistema "misto" dall'INPS
di Trapani a far data dal collocamento in quiescenza, avendo la ricorrente al
31.12.1995 un'anzianità di 12 anni e 8 mesi.

La stessa lamentava l'erronea quantificazione del trattamento liquidato
dall'INPS e rappresentava di aver richiesto mediante apposita istanza
indirizzata all'Istituto previdenziale e al MIUR la riquantificazione del
trattamento pensionistico con il computo corretto delle relative spettanze,
senza tuttavia ottenere riscontro da entrambe le Amministrazioni.

In particolare, parte ricorrente esponeva che la prima quota di pensione non
risulterebbe essere stata liquidata secondo le modalità previste dal D.P.R. n.

1092/1973 e dalla L. n. 1771/1976, in quanto non risulterebbero ricomprese nella retribuzione pensionabile da sommare allo stipendio tabellare le seguenti voci accessorie: 1) indennità di vacanza contrattuale; 2) retribuzione professionale docenti (c.d. RPD); 3) indennità di amministrazione; 4) le retribuzioni accessorie per 12 mensilità, risultando, inoltre, omessa la successiva maggiorazione del 18% e l'aggiunta della contingenza, mentre per la seconda quota di pensione non risulterebbe essere stato computata la tredicesima mensilità.

Si rilevava, quindi, che il mancato computo delle predette prestazioni accessorie risulterebbe in contrasto con quanto disposto dalla L. n. 335/1995, in forza della quale le prestazioni accessorie ulteriori alla retribuzione fissa mensile concorrono alla formazione della base contributiva e, dunque, di quella pensionabile.

Si rappresentava, inoltre, che il coefficiente di cui all'art. 44 DPR n. 1092/73 risulta applicato nella misura di 29,2% piuttosto che nella misura ritenuta corretta, pari al 29,5%, e una ingiustificata diminuzione dell'imponibile pensionistico per gli anni 2013 e 2019 utile alla determinazione della terza quota di pensione.

I.b Parte ricorrente formulava, quindi, le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico di cui è titolare;
- per l'effetto condannare l'INPS alla riliquidazione della pensione, sin dall'originaria decorrenza, nonché a corrispondere alla ricorrente la differenza tra i ratei maturati e già erogati in misura inferiore e l'importo dovuto in base al corretto ricalcolo, oltre gli aumenti perequativi come per

legge e con la rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo.

II. Con decreto del 27 ottobre 2023 veniva fissa l'udienza di discussione del 21 febbraio 2024.

In data 20 febbraio 2024 parte ricorrente depositava le prove dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alle Amministrazioni convenute.

III. In data 9 febbraio 2024 si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo di rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto, ribadendo la correttezza del trattamento pensionistico liquidato.

L'Istituto rappresentava preliminarmente la genericità delle censure della ricorrente e il fatto che nel ricorso, ai fini della chiesta riliquidazione della pensione, si prendesse a riferimento quale retribuzione pensionabile quella ai fini fiscali considerato che i due concetti di retribuzione non sono mutuabili.

In tal senso l'INPS rilevava che, ai fini del calcolo della retribuzione utile della quota A, bisogna conteggiare esclusivamente le retribuzioni fisse e continuative, quali lo stipendio, l'indennità di vacanza contrattuale e l'IIS conglobata, rimanendo escluse dalla base pensionabile tutte le rimanenti voci, definite accessorie.

Si allegava, quindi, la situazione della partita fissa della retribuzione percepita dalla ricorrente alla data di cessazione dal servizio, evidenziando che la retribuzione pensionabile a quella data era stata quantificata nella somma di euro 37.576,20 risultante dalla somma di euro 32.829,60 pari alle suddetti voci di retribuzione fissa e dell'aumento del 18% sull'importo di euro 26.370,00 pari allo stipendio sommato alla indennità di vacanza

contrattuale. Si rilevava che tale importo della retribuzione coincideva con quello indicato nella determina di liquidazione della pensione n. OMISSIS.

Con riferimento alle contestazioni mosse da parte ricorrente sull'aliquota utilizzata per il calcolo della quota A della pensione, l'Istituto rilevava che l'aliquota di rendimento al 31.12.1995 risulterebbe costituita dalla somma del rendimento maturato fino al 31.12.1994 secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 1092/1973 e dal rendimento maturato dal 1995 applicando l'aliquota annua del 2% in forza di quanto previsto dall'art. 17, co. 1 della L. 724/1994 che, a decorrere dal 1° gennaio 1995 e per le anzianità contributive decorrenti da tale data, ha sostituito, laddove superiori, le aliquote di rendimento con quelle applicate per i lavori dipendenti del settore privato iscritti all'AGO pari al 2% per ogni anno di anzianità contributiva successiva.

Con riferimento alle diminuzioni dell'imponibile per gli anni 2013 e 2019 lamentate da parte ricorrente, l'Istituto rilevava che dal 2005 tutti gli Enti sostituti di imposta iscritti all'ex INPDAP erano tenuti a trasmettere all'Istituto, mensilmente e per via telematica, i dati anagrafici, retributivi e contributivi relativi ai propri dipendenti, e che sulla base delle suddette informazioni l'INPS provvedeva al calcolo e alla conseguente liquidazione dei trattamenti pensionistici in base alle informazioni certificate dalle Amministrazioni.

IV. All'udienza del 21 febbraio 2024, constatata la mancata costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito e l'irritualità della relativa notificazione, con ordinanza a verbale veniva disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti di tale Amministrazione resistente fissando

l'udienza del 5 giugno 2024.

In data 27 maggio 2024 parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuta rinotificazione nei confronti del Ministero dell'istruzione e del merito.

V. All'udienza del 5 giugno 2024 parte ricorrente manifestava la necessità di un'ordinanza istruttoria per acquisire il fascicolo amministrativo dall'ex Amministrazione datoriale e, in via subordinata, insisteva nell'accoglimento del ricorso.

L'INPS si opponeva alla richiesta di ordinanza istruttoria, chiedendo il rigetto del ricorso e dichiarando a verbale che “nella terza quota la tredicesima è compresa tanto che la terza determina di liquidazione (All. 5) a pag. 5 riporta con asterisco che la quota è espressa in 12 mensilità”.

L'avv. Fatta, in replica, ribadiva la necessità di acquisire il fascicolo amministrativo.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia del Ministero dell'istruzione e del merito che non si è costituito in giudizio nonostante nei suoi confronti, a seguito di ordinanza a verbale del 20 dicembre 2023, sia stata ritualmente rinnovata la notificazione del ricorso e dell'estratto del suddetto verbale recante la fissazione dell'udienza odierna.

2. Oggetto del giudizio è diritto della ricorrente alla riliquidazione corretta della pensione in godimento sulla base della prospettazione che il trattamento pensionistico in godimento sarebbe stato liquidato in modo errato e in misura inferiore a quanto dovuto per legge.

2.1. In via preliminare, va disattesa la richiesta di acquisizione dal Ministero dell'istruzione e del merito del fascicolo amministrativo della ricorrente in quanto il fascicolo versato in atti dall'Istituto previdenziale è sufficiente per la decisione della causa né la ricorrente ha allegato e provato che il Ministero dell'istruzione e del merito non ha comunicato all'INPS i corretti dati economici della retribuzione ai fini della liquidazione della pensione, per cui l'acquisizione di tale fascicolo amministrativo non è necessaria per la decisione della causa.

A ciò si aggiunga che il contenuto di molte contestazioni attoree sulla non correttezza della liquidazione della pensione in godimento appaiono essere del tutto generiche e prive di adeguata allegazione e prova specifica tale per cui per tali profili l'atto introduttivo del giudizio si appalesa quale ricorso meramente esplorativo non avendo la ricorrente assolto l'onere della prova degli elementi costitutivi del suo diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. il quale dispone che "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

2.2. Il ricorso è manifestamente infondato per le considerazioni di seguito svolte.

La ricorrente è titolare di pensione diretta ordinaria di vecchiaia, liquidata con il sistema misto a decorrere dal 01/09/2019.

Tale trattamento è stato liquidato in via provvisoria con atto n. OMISSIS del OMISSIS. Successivamente la pensione è stata riliquidata con atto n. OMISSIS trasmesso alla ricorrente in data OMISSIS per applicazione del decreto di ricongiunzione ex art. 2, L. 29/1979 e, infine, è stato riliquidato

d'ufficio con atto n. OMISSIS dell'OMISSIS a seguito della comunicazione

del flusso informatico con Denunce Mensili Analitiche da parte della ex

Amministrazione datoriale.

Nella fattispecie la pensione in godimento della ricorrente è stata calcolata

con il c.d. sistema misto in quanto la stessa al 31 dicembre 1995 aveva

un'anzianità di servizio di 12 anni e 8 mesi per cui è composta dalle seguenti

tre quote:

1) quota A, determinata con il sistema retributivo applicando sulla

retribuzione pensionabile dell'ultimo anno di servizio il coefficiente di

rendimento maturato al 31.12.1992;

2) quota B, determinata con il sistema retributivo applicando sulla media

delle retribuzioni degli ultimi 10 (o più anni ex art. 7 D.lgs. 503/1992) il

coefficiente di rendimento maturato al 31.12.1995;

3) quota C, determinata con il sistema contributivo per tutto il servizio

prestato dal 1° gennaio 1996 fino alla quiescenza.

La base pensionabile sulla quale calcolare la c.d. "quota A" retributiva

relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992, va

determinata secondo la normativa vigente a tale data ed è, quindi, costituita

dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili integralmente

percepiti da aumentare del 18% nel rispetto del principio di tassatività e

nominatività ex art. 43, co. 2, d.P.R. 1092/1973, ove è prescritto che "agli

stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono

essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda

espressamente la valutazione nella base pensionabile".

Di contro la base pensionabile sulla quale calcolare la quota B retributiva, a

seguito della riforma introdotta dall'art. 2, co. 9 della L. 335/1995, include

tutte le voci accessorie percepite, a titolo retributivo, nel rapporto di lavoro.

Alla luce delle superiori considerazioni risulta evidente che le contestazioni attoree sono prive di pregio come dedotto in modo specifico dall'Istituto previdenziale nella memoria di costituzione.

Infatti, è manifestamente infondata la prospettazione attorea di volere determinare la base pensionabile della c.d. quota A con l'inclusione delle voci accessorie in quanto l'ampliamento della base pensionabile per i dipendenti pubblici introdotta dall'art. 2, co. 9 L. 335/1995 si applica soltanto alla c.d. quota retributiva B ai sensi di quanto disposto dal comma 11 dell'art. 2 L. 335/1995.

Altrettanto priva di pregio è la richiesta attorea di utilizzare quale coefficiente di rendimento complessivo per la determinazione delle due quote retributive della sua pensione (quote A e B) l'aliquota complessiva del 29,5% in luogo di quella applicata dall'INPS del 29,2%.

Infatti, la ricorrente al 31 dicembre 1992 aveva un'anzianità di servizio di 9 anni e 8 mesi a cui l'INPS, ai fini del calcolo della quota A della pensione, ha applicato l'aliquota di rendimento complessiva del 22,55% (corrispondente ad un'aliquota annua del 2,33%) ai sensi dell'art. 44, co. 1 dPR 1092/1973. Di contro, l'aliquota di rendimento complessivo per il servizio prestato negli anni dal 1993 al 1995, ai fini del calcolo della quota retributiva B, applicata dall'INPS è stata pari a 6,67% ed è stata determinata per gli anni 1993 e 1994 sulla base della suddetta aliquota annua del 2,33% ($2 \times 2,333\% = 4,67\%$) e per il 1995 sull'aliquota annua ridotta del 2% ai sensi dell'art. 17, co. 1 della L. 724/1994.

Sommando le due aliquote si determina un'aliquota complessiva per il servizio relativo al periodo dal 1993 al 1995 di 6,67% che, sommata alla predetta aliquota per il servizio maturato al 31.12.1992 (22,55%), determina un'aliquota complessiva di rendimento del 28,22% che è quella applicata dall'INPS alla liquidazione della pensione della sig.ra P..

Altrettanto infondata è la questione del mancato computo della tredicesima mensilità nella seconda quota (quota retributiva B) della pensione, rispetto alla quale l'INPS nell'udienza di discussione ha dedotto che per i dipendenti statali la seconda quota (così come anche la terza quota) sarebbe riportata in 12 mensilità come indicato espressamente nel terzo comma della liquidazione della pensione (cfr. all. 5, p. 5 della memoria INPS).

Come detto, la base pensionabile della seconda quota della pensione della ricorrente (quota retributiva B) è determinata dalla retribuzione media degli ultimi 10 o più anni che include tutte le somme percepite nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro per cui la stessa include anche la tredicesima mensilità (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Lombardia, sent. nn. 47 e 74 del 2021; Sez. giur. Puglia, sent. n. 2/2022).

Ciò posto, dal foglio di calcolo relativo all'ultimo atto di riliquidazione della pensione della ricorrente (cfr. all. 6, pp. 2 e 3 della memoria INPS) versato in atti si rileva che l'importo relativo alla retribuzione goduta nel periodo di riferimento (col. RA) include pure la tredicesima mensilità.

Ai fini del calcolo della quota B tale retribuzione media è moltiplicata per l'aliquota di rendimento differenziale di riferimento e il relativo risultato è poi diviso per 13 (mensilità) e moltiplicato per 12 (mensilità) riportando tale quota in 12 mensilità così da evitare che il beneficiario percepisca due volte

la tredicesima mensilità, una volta *pro quota* ripartita su dodici mesi e la tredicesima mensilità vera e propria pagata dall'Istituto previdenziale secondo le modalità previste dall'art. 94 d.P.R. 1092/1973 (Cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Calabria, n. 482/2019 e n. 7/2021; Sez. giur. Campania 199/1996; Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 178/2022).

In ultimo, anche la doglianza attorea relativa al fatto che gli imponibili pensionistici degli anni 2013 e 2019, utili ai fini del calcolo della terza quota (quota contributiva C), risulterebbero inferiori a quanto percepito dalla ricorrente per i suddetti anni di imposta, non appare supportata da alcuna prova idonea. Infatti, a tal proposito la ricorrente ha allegato la certificazione unica dei redditi relativa all'anno 2019, ma il CUD per i dipendenti pubblici svolge una funzione certificativa esclusivamente ai fini fiscali a differenza dei dipendenti privati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (cfr. Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 605/2020 e n. 178/2022). A ciò si aggiunga che in allegato al ricorso la ricorrente ha allegato l'atto di liquidazione della pensione n. OMISSIS mentre successivamente, a seguito della comunicazione da parte della ex Amministrazione datoriale di un nuovo flusso informatico con Denunce Mensili Analitiche la pensione è stata riliquidata con atto n. OMISSIS dell'OMISSIS nel quale la base pensionabile del 2019 è aumentata da euro 23.927,49 a euro 25.815,98 (cfr. all. 6, p. 3 della memoria INPS).

3. In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni l'operato dell'INPS nella liquidazione/riliquidazione della pensione della sig.ra P. R. M. appare corretto, per cui il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della

ricorrente come da dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;

- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS

che sono quantificate complessivamente in euro 800,00 (*ottocento/00*);

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 18 giugno 2024

Pubblicata il 19 giugno 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)